



**TaxLawPlanet** it  
net  
com

**Alexandre Martinelli**  
Project manager TaxLawPlanet  
Dottore Commercialista

T +39 011 5069135  
M +39 328 6859767  
E martinelli@taxlawplanet.net

TaxLawPlanet S.r.l. – Corso Stati Uniti, 35 – 10129 Torino

[www.taxlawplanet.com](http://www.taxlawplanet.com)

## Il Rimborso di spese per servizi con Iva parzialmente indetraibile

Accade di frequente nei gruppi di imprese che una società sostenga, per ragioni di accentramento della contrattazione volta ad ottenere economie di scala e di gestione, tutti i costi di alcuni servizi quali noleggi autovetture o contratti di telefonia mobile e debba quindi riaddebitarne (in tutto o in parte) i costi alle altre consociate che ne hanno effettivamente beneficiato. Le due situazioni prospettate: auto e telefoni sono soggette a Iva parzialmente indetraibile. Quali sono le regole da seguire nel riaddebito?

Con la circolare n.58/E del 18/6/2001 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale ai fini Iva nell'ipotesi di servizi con Iva parzialmente detraibile, quali il sub-noleggio e il sub-leasing di automezzi, dettando una regola che può essere applicata anche ad altre operazioni (ad esempio, il riaddebito di spese telefoniche radiomobili). Le conclusioni della circolare 58/E sono state poi ribadite nella risoluzione n.10/E del 28/1/2005.

I principi da tener presenti sono due:

1. una parziale o totale indetraibilità dell'iva non può determinare un aggravio dell'imposta dovuto al fatto che l'iva indetraibile concorre come componente di costo alla determinazione della base imponibile del riaddebito;
2. l'iva è detraibile nella misura in cui beni e servizi acquistati sono impiegati in operazioni soggette ad imposta.

In pratica immaginate che la società Alfa noleggi un'auto con un corrispettivo di 1.000 Euro + Iva 22% pari a 220. Ora nell'ipotesi in cui l'operazione sia di competenza della consociata Beta e Alfa proceda al riaddebito, come si deve comportare?

Una prima ipotesi è che Alfa si sia detratta il 40% dell'IVA e pertanto 88 Euro, mentre i restanti 132 siano andati a costo (88+132 = 220). Il "costo" sostenuto è di 1.132 Euro (1.000 di noleggio + 132 di Iva indetraibile) per cui Alfa fattura 1.132 + 22% di Iva.



La consociata Beta a sua volta registrerà la fattura con Iva detraibile al 40%. Gli effetti sono sintetizzati nel seguente specchio:

A	Corrispettivo del noleggio	1.000,00
	Iva 22%	220,00
B	Iva non detratta da soc Alfa 60%	132,00
A+B	Costo totale per soc Alfa	<b>1.132,00</b>
	Iva 22%	249,04
C	Iva non detratta da soc Beta 60%	149,42
A+B+C	Costo totale per soc Beta	<b>1.281,42</b>

Appare evidente ad una prima occhiata che lo stesso noleggio se Beta lo avesse acquistato direttamente le sarebbe costato 1.132 Euro per il fatto di averne fruito per il tramite di Beta sostiene una spesa di 1.281,42 Euro.

L'errore è a monte al momento in cui Alfa non ha detratto integralmente l'Iva. L'Iva è un'imposta che colpisce il consumo ed è come dicono gli addetti ai lavori neutrale, ossia incide sul consumatore finale sempre allo stesso modo indipendentemente dal numero di passaggi che un bene ha avuto prima di arrivarci. Il meccanismo si realizza mediante la detrazione, ogni operatore si "detrae" l'iva sui beni e servizi impiegati nella sua attività. Alcuni beni scontano una limitata detrazione perché il legislatore fiscale presume che non siano impiegati integralmente nell'attività, ma diciamo "consumati", anche se acquistati da soggetti IVA. Quindi, in pratica la società che noleggia un'auto è come se ne fosse in parte la consumatrice finale. Ma nel nostro caso la consumatrice finale è Beta non Alfa. E' Beta quindi che non si detrae l'Iva, Alfa ha solo una funzione "passante", se pertanto non si detraesse l'Iva questa si aggiunge alla base imponibile, gonfiandola nel passaggio e facendo venir meno la neutralità dell'imposta. Immaginate per un attimo (ipotesi poi non così distante dalle situazioni di molti gruppi) che la "catena" del noleggio non termini a Beta ma preveda all'interno del gruppo altri 2 o 3 passaggi, alla fine il noleggio che originariamente costava 1.000 Euro si trova indetraibile dopo indetraibilità ad essere raddoppiato.



Pertanto Alfa si comporterà come segue:

- si detrairà integralmente l'Iva relativa al noleggio auto effettuato per conto della consociata Beta;
- riaddebiterà a Beta il costo originario sostenuto (1.000 Euro), con lo stesso regime Iva applicato dal fornitore, nello specifico Iva al 22%;
- Beta limiterà la detrazione al 40% dell'Iva addebitata da Alfa.
- Il costo finale del noleggio per Beta sarà di 1.132 Euro, come se vi avesse proceduto direttamente.